

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2383

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifiche all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Presentata il 13 febbraio 2020

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente proposta di legge intende modificare l'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, concernente i soggetti a cui compete l'autenticazione delle firme degli elettori per la presentazione delle liste elettorali e dei candidati, con la finalità di semplificare e agevolare lo svolgimento dei procedimenti elettorali, riconoscendo il potere di procedere alle autenticazioni ai presidenti di regione e ai consiglieri regionali, come già sussiste per altri organi di natura politica, come i presidenti e i consiglieri provinciali, i sindaci e i consiglieri comunali.

Attraverso tale modifica si facilita anche l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori dei *referendum*, nonché l'autentica-

zione delle firme per la presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Viene facilitata altresì l'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste dei candidati alle elezioni europee: l'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dispone infatti che, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, se non diversamente disposto, le norme del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, contenente appunto il rinvio all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990.

La finalità della modifica all'articolo in questione, volta ad agevolare lo svolgimento dei procedimenti elettorali e referendari attraverso la semplificazione delle

procedure di autenticazione, nasce dall'esigenza di rendere più concreto il principio di democrazia, sia rappresentativa che diretta, partendo dall'avvio delle procedure previste per la partecipazione politica e la competizione elettorale.

Facilitando gli elettori e i presentatori delle liste si vuole, inoltre, favorire una democrazia partecipativa e attiva, decentrata e accessibile, che permetta a tutti di impegnarsi in prima persona.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

Come noto, l'autenticazione della sottoscrizione, disciplinata dall'articolo 2703 del codice civile, consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

La funzione di autenticazione di sottoscrizione si ascrive ad un pubblico ufficiale autorizzato da una specifica previsione normativa, mentre per i notai l'ordinamento prevede una competenza generale in materia come un aspetto insito nelle stesse funzioni notarili.

La categoria dei pubblici ufficiali autorizzati è molto variegata ed è composta da soggetti che, investiti di una pubblica funzione, hanno competenza ad autenticare i singoli atti che la legge attribuisce loro.

Nello specifico il progetto di legge statale di iniziativa regionale si propone di estendere le prerogative di certificazione ai presidenti di regione, agli assessori regionali ed ai consiglieri regionali; quanto sopra nel rispetto di una funzione di garanzia, atteso che riguarda soggetti che hanno una rappresentanza elettiva.

Viene così modificato l'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante « Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale », concernente i soggetti a cui compete l'autenticazione delle firme degli elettori per la presentazione delle liste elettorali e dei candidati, al fine di riconoscere il potere di procedere alle autenticazioni ai presidenti di regione, agli assessori ed ai consiglieri regionali, come già sussiste per altri organi istituzionali, quali i presidenti, gli assessori e i consiglieri provinciali e i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali.

Con tale intervento ci si propone lo stesso obiettivo che si era posta a suo tempo la legge nazionale: semplificare ed agevolare lo svolgimento dei procedimenti elettorali.

Si ritiene che l'applicazione di tale modifica normativa non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) e si risolva nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

—
Art. 1.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « procure della Repubblica, » sono inserite le seguenti: « i presidenti delle regioni, », dopo le parole: « gli assessori comunali e provinciali, » sono inserite le seguenti: « gli assessori regionali, » e dopo le parole: « dal presidente della provincia » sono inserite le seguenti: « nonché dal presidente della regione »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « al presente comma » sono inserite le seguenti: « i consiglieri regionali, » e dopo la parola: « rispettivamente, » sono inserite le seguenti: « al presidente della regione, ».

Art. 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

